



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 28 novembre 2022 n.156**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 9 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 28 novembre 2022;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SPECIALE SULLE  
IMPORTAZIONI DI BENZINA, DI GASOLIO E DI GAS DI PETROLIO  
LIQUEFATTI (GPL) AD USO CARBURANTE E CONSEGUENTE  
ADEGUAMENTO DEI PROVVEDIMENTI FISCALI DI CUI AL DECRETO  
DELEGATO 6 AGOSTO 2012 N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**Art. 1**

*(Modifica aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e  
di gas di petrolio liquefatti ad uso carburante)*

1. Le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195, sono ridotte, limitatamente al periodo di cui al successivo articolo 2, nelle seguenti misure:
  - a) benzina uso carburante euro al litro -0,15
  - b) gasolio uso carburante euro al litro -0,15
  - c) gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante euro al kg. - 0,0511  
euro al litro - 0,0281.

**Art. 2**

*(Disposizioni applicative)*

1. La riduzione delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di cui al superiore articolo 1 ed il conseguente adeguamento dell'aliquota dell'imposta speciale del gasolio agricolo, si applica a decorrere dall'1 dicembre 2022 fino al 31 gennaio 2023.
2. A decorrere dall'1 febbraio 2023, il presente decreto delegato cessa i suoi effetti e si applicano le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195.

**Art.3**

*(Adeguamento provvedimenti fiscali)*

1. Limitatamente agli acquisti effettuati dall'1 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, le riduzioni delle accise previste ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114 e successive modifiche, sono definite rispettivamente nella misura di 20 centesimi di euro e di 8 centesimi di euro a litro.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 novembre 2022/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Elena Tonnini*